

**Diritto, potere e simbolo religioso nella tradizione giuridica occidentale:
brevi note a margine.**

Vincenzo Pacillo

Come è noto, nella tradizione giuridica occidentale, il potere ha bisogno di simboli. Le strutture di potere delle collettività organizzate hanno sempre imposto – e continuano ancor oggi ad imporre – l'esibizione di strutture semantiche dirette a rappresentare i valori cui ognuna di esse ha scelto di riferirsi nella sua storia istituzionale. Ciò vale sia per le collettività a carattere statale sia per le comunità a base religiosa: in queste ultime – in particolare – l'ostensione di simboli diretti ad evocare i valori di riferimento della comunità ha essenzialmente lo scopo di unire (*syn-ballein*) e dividere (*dia-ballein*) i membri della comunità stessa (Dieni, Maoz, Ben Achour). Si prenda ad esempio il caso della Chiesa cattolica: il diritto canonico impone l'esibizione di simboli che dividono – giacchè separano l'officiante abilitato alla manipolazione del sacro dal non ufficiale, il chierico dotato di potestà di governo dal laico – e nello stesso tempo uniscono, giacchè essi sono capaci di attrarre e di convogliare la credenza e l'obbedienza del popolo verso il divino ed i suoi rappresentanti. (Dieni)

Non diversamente, i simboli statuali - che denotano entità politiche sacralizzate – hanno una “funzione aggregante” (dal momento che essi costituiscono precisi messaggi di appartenenza) ma anche una “funzione escludente” (dal momento che - anche attraverso la loro individuazione e la loro ostensione – gli organi di potere comunicano quali valori debbono ritenersi esclusi dall'insieme del patrimonio assiologico cui si riferisce un determinato ordinamento (Morelli). In altre parole, si può dire che i simboli statuali uniscono coloro che si identificano nei valori di riferimento di una determinata comunità politica, e successivamente dividono questi ultimi dai dissidenti, creando talora anche una vera e propria contrapposizione tra queste due categorie di soggetti. (Lombardi Vallauri)

Il potere ha dunque bisogno di simboli: ma, per svolgere appieno la loro funzione, i simboli del potere hanno bisogno del diritto. Perchè il simbolo del potere possa trasmettere il suo messaggio al maggior numero possibile di consociati, la sua esibizione deve essere comandata da atti

imperativi che ne impongano la presenza su documenti, in locali pubblici ovvero in cerimonie ufficiali. Possiamo così dire che la norma giuridica veicola allo stesso tempo il simbolo ed i messaggi sintetizzati dal simbolo, e che dunque il rapporto tra diritto, potere e simbolo è – quanto meno nella tradizione giuridica occidentale – un rapporto di reciproca e necessaria implicazione.

Tuttavia, il diritto non si occupa solo di simboli del potere. Il diritto non prende in considerazione solo i segni rappresentativi del “particolare” rapporto di appartenenza reciproca che lega le istituzioni civili e un determinato patrimonio assiologico, ma si occupa anche di altri simboli, che chiameremo “simboli della coscienza” : questi ultimi rappresentano uno o più valori non coincidenti con quelli imposti o proposti dal potere, cui si riferiscono individui o comunità intermedie che operano all’interno della collettività istituzionale.

Di fronte ai “simboli della coscienza” l’ordinamento può prendere tre diverse posizioni.

Può vietarne l’ostensione, ritenendo che i valori da essi rappresentati siano intollerabili o comunque si pongano in radicale contrasto col patrimonio assiologico cui è chiamata a riferirsi la collettività. E’ il caso del divieto di utilizzare simboli capaci di innescare processi discriminatori ovvero di alimentare odi razziali o azioni con fini razzisti e xenofobi. Può viceversa avvenire che, di fronte ai “simboli della coscienza” l’ordinamento rimanga indifferente: in tal caso l’ostensione del simbolo costituirà espressione di un mero *agere licere*.

Infine l’ostensione del simbolo della coscienza può essere tutelata dall’ordinamento – anche attraverso lo strumento del diritto penale – in quanto valore “positivo”: in tal caso, può ben dirsi che accanto al diritto soggettivo – spettante ad ogni consociato – di mostrare il simbolo e farne uso, esisterà un correlativo obbligo giuridico (cui saranno soggetti tanto i pubblici poteri che i soggetti privati) di astenersi dal turbare l’ostensione e l’utilizzo del simbolo stesso.

Quanto ai simboli religiosi, le ricerche esaminate ci mostrano con chiarezza che essi possono essere alternativamente simboli del potere ovvero simboli della coscienza. I simboli religiosi saranno simboli del potere allorchè essi siano diretti a veicolare, allo stesso tempo, i valori di una credenza di religione ed i valori di una comunità istituzionalizzata: ciò avverrà allorchè l’ordinamento di tale comunità ripeta i propri valori da quelli di una ideologia religiosa anzichè (e qui cito Francesco Onida) “possederli e porli autonomamente sulla base ed in funzione dell’intera società da esso ordinata”.

È di tutta evidenza che una coincidenza tra simboli del potere e simboli religiosi può avvenire solo in un ordinamento teocratico o confessionista.

Per ciò che invece riguarda l’ordinamento italiano, occorre ricordare la vigenza ed il carattere primaziale del principio supremo di laicità; principio che, secondo le parole della Corte

Costituzionale a) caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato b) impone ai pubblici poteri di salvaguardare la libertà di religione, “in regime di pluralismo confessionale e culturale” e soprattutto c) impone la distinzione tra l’ “ordine delle questioni civili” e l’” ordine delle questioni religiose.

Dal principio supremo di laicità, così come enunciato dalla nostra Corte costituzionale, derivano alcune conseguenze logiche.

In primo luogo ogni azione operata da parte dei pubblici poteri deve essere caratterizzata da un atteggiamento di neutralità nei confronti delle diverse confessioni religiose e, più in generale, delle diverse opzioni in materia religiosa. (G. Casuscelli, S. Domianello)

Da ciò deriva che nessun simbolo proprio di una o più determinate confessioni religiose può essere prescelto dai pubblici poteri per rappresentare una tavola di valori in cui possano riconoscersi tutti i consociati.

In secondo luogo l’appropriazione da parte dello Stato di un determinato simbolo religioso e l’imposizione della sua presenza come obbligo rivolto alla totalità dei consociati attraverso strumenti autoritativi generali contrasterebbe con il principio di distinzione degli “ordini”: da tale principio discende che lo Stato non può avvalersi, “per il raggiungimento di fini rientranti nel proprio “ordine”, di precetti, strutture e, dunque a maggior ragione simboli appartenenti ad una (o anche a più di una) confessione religiosa.” (Marchei)

Pertanto, nell’ordinamento italiano i simboli religiosi possono venire in rilievo solo come “simboli della coscienza”, e la loro ostensione non può mai essere imposta da parte dei poteri pubblici.

Certo, può avvenire che un determinato simbolo possa avere un carattere semantico ambivalente o ambiguo. A questo proposito ricorderemo il caso del crocifisso che – secondo alcuni – avrebbe perso il suo valore di simbolo religioso e, “con buona pace dei cattolici, si sarebbe trasformato in un simbolo di civiltà e di cultura, come tale, liberamente utilizzabile dalle istituzioni ad emblema dello Stato-comunità” (Marchei) ovvero quello del Presepe, recentemente indicato da una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione come tradizione che - ricordando «la nascita di Gesù » - rappresenta la nostra identità culturale e come simbolo dell'amore «più estremo portato fino al sacrificio della morte».

I casi del crocifisso e del presepe ci portano a tre riflessioni.

La prima è che un ordinamento realmente rispettoso del principio di laicità non può imporre l’ostensione di simboli religiosi neppure allorchè essi richiamino – in via indiretta e mediata – valori autonomi rispetto a quelli che ispirano una determinata confessione religiosa. La laicità non

solo implica il pluralismo confessionale, ma promuove anche il dispiegarsi di un ampio pluralismo culturale, in virtù del quale lo Stato laico deve non solo essere, ma anche apparire imparziale rispetto alle diverse confessioni. (Casuscelli)

Da ciò sembra derivare l'illegittimità costituzionale dei provvedimenti che impongano l'ostensione di simboli religiosi estranei alla cultura di determinati strati della popolazione, anche quando tali simboli richiamino valori dominanti o propri della coscienza etica collettiva. Il "simbolo" è un documento ["Dokument"] attraverso il quale i membri di una società (tutti i membri di una società) si riconoscono (o perlomeno dovrebbero riconoscersi). (Azzoni).

La seconda riflessione è che la presenza di simboli religiosi nello spazio pubblico sembra poter pregiudicare – almeno in parte – la libertà di coscienza e la libertà di formazione della coscienza dei consociati (soprattutto dei più giovani). Ciò dovrebbe far riflettere sulla legittimità di provvedimenti amministrativi che – nell'alveo dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche – discrezionalmente stabiliscano l'ostensione di detti simboli. Va inoltre ricordato che – in virtù del principio di laicità – ogni attività della pubblica amministrazione deve essere caratterizzata da un atteggiamento di neutralità nei confronti delle diverse confessioni religiose e, più in generale, delle diverse opzioni in materia religiosa. Ciò implica l'illegittimità di qualunque provvedimento diretto a favorire singole specificità emergenti tra le formazioni di minoranza all'interno del più ampio genus del fenomeno religioso, proprio perché il carattere laico dello Stato impedisce al potere amministrativo "di prendere parte in qualsiasi modo e per qualsiasi fine alla <<competizione>> tra le credenze e le confessioni" (G. Casuscelli).

La terza riflessione riguarda l'eventualità che il simbolo religioso venga rappresentato attraverso un significante di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico o possa comunque essere annoverato tra le testimonianze aventi valore di civiltà. E' di tutta evidenza che in questo caso il principio di laicità non vieta in alcun modo interventi diretti alla tutela, alla conservazione ed valorizzazione del simbolo; nella fattispecie infatti il simbolo non assume (quantomeno per i poteri pubblici) valore in virtù di ciò che comunica, ma in quanto costituisce – nella sua materialità - parte del paesaggio ovvero del patrimonio storico ed artistico della Nazione.

Come opportunamente sottolinea Giovanna Zincone, in uno Stato laico "gli individui devono essere lasciati liberi di vestirsi come pare a loro, purché siano riconoscibili e decenti. Mentre la casa comune dei cittadini, sia essa scuola, municipio, seggio elettorale, dovrebbe essere preferibilmente neutra, spoglia di simboli religiosi e politici". Ma forse, al giorno d'oggi, le pareti nude fanno più paura degli *hijab* mollemente adagiati sul capo .

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale, di prossima pubblicazione presso la casa editrice "Il Mulino", Bologna, limitatamente ai contributi di L. Lombardi Vallauri, G. Azzoni, A. Maoz, E. Dieni, Y. Ben Achour, R. Mazzola, A. Morelli, N. Marchei;
- F. Onida, Il problema dei valori nello Stato laico, in «Il diritto ecclesiastico», 1995, fasc. 3, pp. 672-686
- G. Casuscelli, voce «Uguaglianza e fattore religioso», in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. XV, Torino, 1999, pp. 428 ss.
- G. Casuscelli, «L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale» in materia di vilipendio della religione, in Quaderni della scuola di specializzazione in Diritto ecclesiastico e canonico, 7, Jovene, Napoli, 2002, pp. 79 –95
- G. Casuscelli, Laicità dello Stato e aspetti emergenti della libertà religiosa : una nuova prova per le intese, in Studi in onore di Francesco Finocchiaro, I, Cedam, Padova 2000, spec. pp. 479 ss
- S. Domianello, Sulla laicità nella Costituzione, Giuffrè, Milano 1999
- G. Zincone, La Chiesa, lo Stato e la coscienza religiosa , La Repubblica, 31 ottobre 2003